



trama di terre
ASSOCIAZIONE INTERCULTURALE
DI DONNE NATIVE E MIGRANTI

VADEMECUM PER OPERATORI E OPERATRICI

CON IL CONTRIBUTO DI



FONDAZIONE DEL
MONTE

1473



MATRIMONI **FORZATI** COMBINATI E PRECOCI

**MATRIMONI FORZATI,
COMBINATI E PRECOCI**
VADEMECUM PER GLI OPERATORI E OPERATRICI
A CURA DELL'ASSOCIAZIONE TRAMA DI TERRE

Il fenomeno dei matrimoni forzati chiama in causa due modalità, tra loro in conflitto, di intendere le relazioni familiari e coniugali. La prima modalità si fonda sulla considerazione esclusiva o prevalente dell'individuo come membro di una collettività, e vede nel matrimonio un evento principalmente sociale e comunitario, che ha la duplice funzione di favorire e rafforzare i legami di coesione e solidarietà all'interno del gruppo familiare attraverso lo scambio di beni e la procreazione di una discendenza comune, e di ordinare e legittimare il rafforzamento dei nuclei familiari allargati. Di solito questo evento si verifica al raggiungimento della pubertà, ed è il frutto di una decisione che compete più alla compagine familiare che al singolo.

Il secondo modello, cui sono attualmente ispirati i principi fondamentali in materia di diritto di famiglia riconosciuti sia dal diritto internazionale sulla protezione dell'infanzia che dagli ordinamenti e dalle convenzioni a livello europeo e internazionale, basandosi sull'importanza e il rispetto dell'autonomia individuale, privilegia una visione dell'unione coniugale come scelta privata degli sposi, dettata da ragioni di carattere eminentemente affettivo e sentimentale, che si origina pertanto da un libero atto di volontà e di consenso tra persone sufficientemente adulte e mature per poterlo esprimere

MATRIMONIO FORZATO E COMBINATO

In tutto il mondo, i diritti delle persone spesso vengono violati: una di queste violazioni riguarda proprio il diritto a scegliere liberamente se, quando e con chi sposarsi.

Il diritto di scegliere se, quando e con chi sposarsi è un diritto che a molte persone, perlopiù donne e bambine, in diverse parti del mondo, viene negato. In molti paesi esiste la tradizione che siano i genitori a scegliere la sposa o lo sposo per i figli o a identificare una serie di pretendenti.

Si parla di matrimonio combinato quando in piena libertà i due “promessi” sposi, di maggiore età pur non essendosi “scelti” vicendevolmente ma, essendo stati “selezionati” da terzi, di solito famigliari, aderiscono alla tradizione e accettano consapevolmente l’unione proposta. In questo caso il matrimonio combinato non viene considerato una violazione dei diritti umani proprio perché celebrato con il favore e con il consenso di due persone maggiorenti.

Il discrimine fra matrimonio combinato e matrimonio forzato sta nell’adesione da parte di uno dei due “promessi”, più spesso la donna, alla consuetudine che qualcun altro scelga se, quando e con chi lei deve sposarsi. Semplificando, un matrimonio si definisce forzato quando il consenso di uno dei coniugi all’unione non è libero e pieno.

Viene considerato matrimonio forzato quello a cui la donna acconsente non per sua scelta, sulla base del libero convincimento, ma perché ha subito ingiurie, violenze, ricatti, minacce e pressioni fisiche o psicologiche da parte di singole persone - famigliari, conoscenti o estranei - o gruppi di persone; o per coercizioni da parte di terzi; o perché non poteva comportarsi diversamente senza subire conseguenze negative per la sua incolumità fisica e psichica o per la sua stessa vita.

Il matrimonio combinato che avviene fra minorenni, o come più spesso succede, quello in cui una minore è data in sposa a un maggiorenne, viene definito matrimonio precoce e costituisce sempre una grave violazione dei diritti umani. E’ sempre considerato un matrimonio forzato, perché si presume, in ragione dell’età della promessa sposa, che il consenso non possa essersi liberamente formato.

Un ulteriore fattore di complicazione nella distinzione tra matrimoni combinati e imposti è il fatto che nel concetto di scelta è implicita la conoscenza

delle conseguenze cui si va incontro: la rappresentazione della vita matrimoniale in soggetti giovani, che non hanno esperienza dei rapporti tra i sessi, difficilmente può rispondere al nostro concetto di “consenso informato” che deve stare alla base di una scelta.

Le conseguenze dell’accettazione di un matrimonio combinato probabilmente non sono chiare al soggetto che ritiene di aver scelto, o meglio che ha aderito a una proposta altrui, però è un dato di fatto che le vicende delle coppie che si sposano in questo modo non sono necessariamente negative.

LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

La Dichiarazione universale dei diritti umani riconosce a tutte le persone il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia (articolo 16 comma 2) specificando che i coniugi hanno uguale diritto di scegliere se sposarsi, uguali diritti dentro il matrimonio e uguale diritto di sciogliere il matrimonio.

Il matrimonio può essere concluso solo con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi: lo sanciscono la Dichiarazione universale dei diritti umani, l’articolo 23 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, l’art. 10 del Patto internazionale per i diritti economici, sociali e culturali, l’art. 5 (lettera d, iv) della Convenzione Onu per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale e l’art. 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Il matrimonio forzato è menzionato nei documenti ONU tra le violenze ai danni delle donne: lo includono nel loro ambito di osservazione e denuncia le indagini periodiche delle Special Rapporteurs sul tema della violenza contro le donne, delle sue cause e conseguenze (Coomaraswamy, 2000; 2002; Ertürk, 2009; Manjoo, 2010). Più contestata è la catalogazione dei matrimoni forzati come parte dei delitti d’onore (Kvinnoforum, 2005; Welchman & Hossain, 2005) in quanto riserva il termine “onore” a un altro di costruzione coloniale, trascurando l’importanza del concetto nella vita sociale “occidentale” (Razack, 2004; Abu-Lughod, 2011). I matrimoni forzati sono sicuramente un problema di violenza contro le donne, Seyran Ates, un’altra avvocatessa di origine turca, esprime il timore che sotto l’ampio mantello dei “matrimoni combinati” vi siano molti casi di violazioni dei diritti individuali (Ates, 2007). Anna Thiemann (2007) fa notare come il matrimonio combinato sia sempre un matrimonio forzato se i giovani a cui vengono proposte le nozze (ovviamente eterosessuali) sono invece omosessuali o lesbiche.

CREDENZE RELIGIOSE E PRATICHE TRADIZIONALI

Uno dei problemi principali che rende così difficile contrastare la pratica dei matrimoni forzati è che per numerose credenze religiose e in numerosi contesti tradizionali il matrimonio costituisce un contratto nel quale la donna è oggetto dell'accordo (mahall, nel diritto islamico) e non soggetto, quindi la sua "cessione" assume un valore economicamente quantificabile, di interesse per le famiglie contraenti.

Nonostante ciò, si deve ricordare che la pratica dei matrimoni forzati è vietata anche dalla Dichiarazione Universale islamica sui diritti umani che, all'articolo 19-a, sancisce che «nessuna persona può essere sposata contro la propria volontà».

Già nella Risoluzione Onu 843 del 1954, richiamata nel Preambolo della Convenzione sul consenso al matrimonio, si affermava l'incompatibilità di determinate usanze e consuetudini, antiche leggi e pratiche tradizionali che interessano il matrimonio e la famiglia e contrastano con la tutela della dignità delle donne e con i principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite e con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

LA CEDAW

Attualmente a livello internazionale i matrimoni forzati vengono inseriti dalle Nazioni Unite tra le pratiche tradizionali lesive dei diritti delle donne che costituiscono una violenza di genere e che gli Stati membri hanno l'obbligo di modificare o abolire ai sensi degli articoli 2(f) e 5(a) della Convenzione Cedaw¹. In particolare gli Stati devono tutelare il diritto delle bambine a non sposarsi o essere costrette a sposarsi, prevedendo che i fidanzamenti e i matrimoni fra minori non abbiano effetto giuridico e quando avvengono possano essere facilmente annullati. La Convenzione prevede inoltre che gli Stati adottino tutte le misure necessarie, comprese le disposizioni legislative, per fissare un'età minima per il matrimonio, rendendone obbligatoria l'iscrizione su un registro ufficiale.

¹ UN Convention for the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW).

Le stime più recenti dell'UNICEF indicano che 70 milioni di giovani donne tra i 20 e i 24 anni, circa una su tre, si sono sposate prima dei 18 anni: di queste 23 milioni si sono sposate prima di aver compiuto 15 anni. Le madri adolescenti sono oltre sette milioni ogni anno: due milioni hanno meno di 15 anni. E se le tendenze attuali proseguiranno, nel 2030 ben tre milioni di bambine con un'età inferiore ai 15 anni saranno diventate madri.

Nel 2005 tra le donne nella fascia di età 15-24 anni, il 48 per cento risultava già sposato prima dei 18 anni in Asia meridionale (9,7 milioni di bambine), il 42 per cento in Africa, e il 29 per cento in America Latina.

L'INTERVENTO DEL CONSIGLIO D'EUROPA

Nel 2011 il Consiglio d'Europa, con l'adozione della «Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza intrafamiliare», ha richiesto agli Stati membri di rispettare gli obblighi generali - che sono quelli di prevenzione, contrasto e persecuzione dei matrimoni forzati alla pari di tutte le altre forme di violenza di genere - e di assumersi impegni volti da un lato a sanzionare e punire queste condotte e dall'altro a tutelare la permanenza nel Paese di residenza della donna rimpatriata forzatamente.

La Convenzione prevede infatti che gli Stati debbano:

- > Assicurare, attraverso l'ordinamento nazionale, la persecuzione penale dei comportamenti caratteristici dei matrimoni forzati: l'atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio e il fatto di attirare intenzionalmente con l'inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio (art. 37);
- > garantire che le vittime di un matrimonio forzato, condotte in un altro Paese al fine di contrarre matrimonio, e che abbiano perso di conseguenza il loro status di residente del Paese in cui risiedono normalmente, possano recuperare tale status (art.59).

LA POSIZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

L'Unione Europea è intervenuta in materia di matrimoni forzati già nell'ambito della «Risoluzione del Parlamento europeo sull'immigrazione femminile: ruolo e condizione delle donne immigrate nell'Unione Europea» del 2006. In quella sede è stato ricordato che le donne migranti spesso sono oggetto di gravi discriminazioni in quanto persone che dipendono dallo stato giuridico del coniuge a causa delle prassi prevalenti nei rispettivi Paesi d'origine e nella società ospite; inoltre, in talune comunità migranti esse affrontano specifiche e rilevanti difficoltà quali l'emarginazione, i matrimoni forzati, le mutilazioni genitali femminili e i cosiddetti crimini d'onore. È stato inoltre evidenziato che le violazioni dei diritti umani nei confronti di donne e giovani migranti, tra le quali anche i matrimoni forzati, non possono essere giustificati in base ad alcun motivo culturale o religioso e non vanno in alcun modo tollerati.

Per questi motivi gli Stati membri sono stati invitati a:

- > promuovere, anche a livello regionale e locale campagne di informazione rivolte alle donne migranti al fine di prevenire ed evitare matrimoni forzati o concordati, mutilazioni genitali femminili e altre forme di costrizione psicologica o fisica, utilizzando un linguaggio semplice, divulgativo e multilinguistico;
- > in osservanza della direttiva 2004/81/CE, nell'esame delle richieste di riconoscimento di uno status giuridico autonomo considerare con grande attenzione i casi in cui le donne immigrate hanno subito violenze, in particolare fisiche e psicologiche, inclusa la prassi continua di matrimoni forzati o combinati e garantire che vengano prese tutte le misure amministrative per proteggere queste donne, incluso l'accesso effettivo ai meccanismi di assistenza e di protezione;
- > introdurre, nelle rispettive legislazioni nazionali, misure volte a perseguire i cittadini che tentano di contrarre, o contribuiscono ad organizzare, un matrimonio forzato, anche quando il matrimonio è contratto fuori dal loro territorio;
- > attivarsi affinché tutte le violenze contro le donne e i bambini (in particolare il matrimonio forzato, la poligamia, i cosiddetti delitti d'onore e le mutilazioni genitali) siano punite con sanzioni efficaci e dissuasive, in conformità con il loro codice penale sensibilizzando le autorità di polizia e giudiziarie su tali questioni.

MATRIMONI FORZATI IN EUROPA

Anche se a livello europeo non esiste ancora una disciplina omogenea in materia, molti Stati hanno iniziato ad affrontare il problema adottando leggi e politiche di prevenzione e contrasto.

Dal punto di vista legislativo, in tutti gli Stati dell'Unione, l'età fissata per il consenso al matrimonio è la maggiore età. In alcuni Paesi è fissata per legge l'età, superata la quale è possibile per il/la minorenne, in situazioni particolari, chiedere una deroga al giudice e ottenere l'autorizzazione al matrimonio prima del compimento della maggiore età.

Allo stesso modo, in tutti i Paesi europei, se il consenso di uno degli sposi è viziato, la legge prevede la possibilità di annullare il matrimonio.

Dove non esiste il reato di matrimonio forzato, come in Italia, tutti i comportamenti posti in essere per costringere la persona ad accettare il matrimonio, vengono perseguiti penalmente se integrano delitti (o contravvenzioni) già puniti dal codice penale nazionale.

La maggior parte dei Paesi europei, specialmente del Nord Europa, dispone di leggi specifiche, piani di azione e forme di raccordo tra organismi pubblici e privati.

La situazione in Europa

In Belgio, in Germania e in Svezia le azioni di prevenzione e protezione per le vittime di matrimoni forzati sono parte integrante del Piano Nazionale Antiviolenza. In Spagna sono parte del Piano Nazionale Antiviolenza nei confronti delle donne migranti. La Norvegia e la Danimarca invece si sono dotate di un Piano Nazionale specifico contro i matrimoni forzati, pur con approcci concettualmente molto distanti. La Danimarca dapprima si è dotata di una disciplina che regola in maniera particolarmente severa i flussi migratori per ricongiungimento familiare (alzando il limite di età per contrarre matrimonio) e criminalizza i matrimoni forzati, successivamente ha predisposto un piano di azione nazionale sui matrimoni forzati, quasi forzati e combinati per agire sul piano della sensibilizzazione culturale, dell'informazione e del supporto alle vittime. La Norvegia invece ha seguito un percorso totalmente opposto, introducendo dapprima un Piano di azione nazionale incentrato sulla sensibilizzazione culturale e sul supporto alle vittime e solo successivamente, a distanza di cinque anni, è intervenuta con una modifica della disciplina dell'immigrazione e l'introduzione del reato di matrimonio forzato. In Svezia, Belgio e Danimarca esistono leggi di prevenzione e contrasto ai matrimoni forzati che prevedono sistemi integrati di azione che coinvolgono organi istituzionali e associazioni sia nella fase di prevenzione che nella fase di protezione.

LA CRIMINALIZZAZIONE DEL REATO DI MATRIMONIO FORZATO

Alcuni Paesi hanno scelto di introdurre il reato di matrimonio forzato nelle proprie legislazioni: è il caso di Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Germania, Gran Bretagna e Norvegia. Anche in Svezia è stato presentato un disegno di legge in questo senso. Malta, Cipro e la Francia perseguono penalmente con uno specifico reato anche i matrimoni di convenienza. La Germania invece considera la costrizione al matrimonio come aggravante del reato di violenza privata. Alcuni Stati hanno poi scelto di emendare la propria legislazione per introdurre la responsabilità extraterritoriale per il reato di matrimoni forzati, che consente di perseguire il reato anche quando commesso in territorio straniero.

A livello europeo esiste tuttavia un animato e controverso dibattito sull'opportunità di penalizzare o meno il reato di matrimonio forzato.

In Gran Bretagna, per esempio, si sostiene l'importanza di dare un messaggio forte e chiaro di condanna del matrimonio forzato come pratica ripugnante e moralmente sbagliata ma si esprime anche preoccupazione sui possibili effetti e sulle conseguenze dell'introduzione del reato. L'Organizzazione non governativa inglese Southall Black Sisters, che ha una profonda esperienza sul tema, si oppone alla penalizzazione del reato per diverse ragioni. Nel tempo ha realizzato diverse consultazioni pubbliche che hanno coinvolto vittime di matrimoni forzati, bambine delle scuole medie e delle superiori e studentesse universitarie, ONG femminili, donne appartenenti a gruppi etnici minoritari di tutto il Paese. Molte delle vittime hanno ribadito con forza di non essere disposte ad avviare un'azione penale contro la propria famiglia, che continuano ad amare e rispettare, anche se costrette ad obbedire alla loro volontà e accettare matrimoni imposti.

La speranza è che col tempo i genitori possano accettare e rispettare le scelte delle proprie figlie. C'è sempre il desiderio, da parte delle vittime, di tenere aperta la possibilità di un contatto con le proprie famiglie in futuro.

Quindi dal punto di vista legale penalizzare il reato di matrimonio forzato sarebbe una scelta giusta ma nella pratica avrebbe ricadute negative, in quanto dissuaderebbe le vittime dal denunciare, con la conseguenza di rendere il problema dei matrimoni forzati ancora più sommerso e invisibile.

In Germania da circa 15 anni la situazione delle donne migranti è al centro dell'attenzione del dibattito sull'integrazione. Spesso i casi di violenza d'"onore" e matrimonio forzato vengono considerati indicatori evidenti di una mancata integrazione oppure considerati in modo banale come episodi isolati e marginali che possono verificarsi in qualunque contesto familiare in cui siano presenti situazioni conflittuali.

A Berlino il Ministero federale per le donne, gli anziani, la famiglia e la gioventù ha commissionato un'indagine sui matrimoni forzati che ha coinvolto i consultori di tutto il Paese: sono emersi circa 3400 casi di matrimoni forzati nell'anno 2008, molti di più di quanto le autorità si aspettassero; tuttavia il fenomeno è ancora largamente sommerso. Nel 2011 la Germania ha introdotto modifiche legislative in materia di matrimonio forzato, introducendo il reato penale. I diritti delle bambine e delle ragazze nate in Germania sono stati rafforzati, mentre risulta indebolita la posizione delle donne immigrate per ricongiungimento familiare. Oggi il tema principale in Germania è il matrimonio forzato, ma ci sono stati cambiamenti significativi anche nei confronti della violenza d'"onore", e in particolare dei delitti d'"onore". Nel 2004 la Corte suprema ha emanato una sentenza che fissa dei limiti all'interpretazione relativista, affermando che le differenze di 'criteri morali accettabili', motivate da una diversa origine etnica, non possono mai essere considerate come una circostanza attenuante. Oggi il matrimonio forzato è punito con la reclusione dai 6 mesi a 5 anni; è reato penale anche il tentativo di condurre una persona in un altro paese a scopo di matrimonio forzato (il cosiddetto matrimonio durante le vacanze) che altrimenti rimarrebbe impunito all'estero.

I politici hanno dedicato all'elaborazione del testo di legge molto tempo e molte energie ma le organizzazioni femminili nutrono ancora molti dubbi sull'efficacia di questa misura e soprattutto sulla volontà e capacità delle vittime di trascinare in tribunale le proprie famiglie, in processi che oltretutto mettono a rischio il loro anonimato (perché sono ovviamente già inserite in percorsi di

protezione), poiché la difesa ha accesso a tutti i documenti e il pericolo di fughe di notizie è concreto. Come era previsto, finora non c'è stato quasi nessun caso di denuncia che abbia raggiunto il processo.

Un aspetto positivo della nuova legge sulla criminalizzazione, tuttavia, è il suo effetto sulle autorità istituzionali, specie sui servizi sociali, ma anche sui consolati tedeschi all'estero: essendo costretti a confrontarsi col reato di matrimonio forzato, sono assai più disposti a collaborare. Inoltre, il fatto che il matrimonio forzato sia stato sanzionato non solo come violazione dei diritti umani, ma anche come reato del codice penale tedesco, ha incoraggiato le vittime a cercare informazioni, accoglienza e protezione.

La nuova legge, inoltre, può aiutare le ragazze e scoraggiare in qualche caso i genitori e i parenti della famiglia allargata dall'esercitare forti pressioni, soprattutto se provenienti dalla Comunità di origine: ora possono rifiutarsi di esercitare imposizioni violente nei confronti delle figlie con la motivazione che non intendono commettere un reato, e che temono conseguenze pesanti in caso di celebrazione di matrimoni indesiderati.

MATRIMONI FORZATI IN ITALIA

Anche in Italia i matrimoni forzati costituiscono una realtà, seppure poco esplorata e compresa. Gli operatori del diritto quindi devono confrontarsi con questa pratica tradizionale, anche se si rilevano vuoti legislativi che ancora caratterizzano il nostro quadro normativo.

BAMBINI E BAMBINE COSTRETTE AL MATRIMONIO

I matrimoni precoci e i matrimoni forzati riguardano più spesso donne e bambine poiché sono profondamente situati nelle disuguaglianze di genere, nelle pratiche tradizionali e negli stereotipi che attribuiscono alle donne un ruolo tradizionale nella società.

Anche in Italia bambine, adolescenti e giovani donne vedono violati i propri diritti da parte delle loro famiglie che scelgono di sottoporle a matrimoni precoci o forzati. Si tratta spesso di giovani che tentano di sottrarsi a un destino di violenza e di infelicità e in qualche caso vengono uccise oppure si suicidano.

Nei contesti migratori si assiste spesso alla ‘scomparsa’ delle bambine immigrate da scuola e dall’Italia, al termine della scuola dell’obbligo, pur trattandosi di bambine e adolescenti nate e cresciute in Italia.

L’IMPORTANZA DI UN PIANO NAZIONALE CONTRO TUTTE LE VIOLENZE DI GENERE

A differenza di tutti gli altri Paesi europei, l’Italia non prevede misure specifiche sui matrimoni forzati all’interno del Piano Nazionale Antiviolenza, né dispone di leggi o programmi governativi specifici per la prevenzione e il contrasto di questo fenomeno, attualmente non rilevato neanche statisticamente. Ciò nonostante è possibile rilevare che sempre più spesso le donne chiedono aiuto, sia quando temono di venire sottoposte a un matrimonio forzato sia quando vogliono porre fine a un matrimonio combinato, nell’ambito del quale hanno spesso subito altre forme di violenza.

I passi più grandi per combattere la violenza contro le donne sono stati fatti proprio nella trasformazione delle leggi, sia dal lato delle sanzioni che dal lato dell’istituzione e finanziamento pubblico dei rifugi per le donne maltrattate/centri antiviolenza, anche se i risultati di questi cambiamenti non si sono immediatamente riflessi nella diminuzione della violenza di genere nei vari stati. A partire dagli anni Settanta, prima l’Europa occidentale e gli altri paesi sviluppati, poi la maggior parte dei paesi dell’America latina, dell’Asia e dell’Africa hanno cambiato la rubricazione dello stupro da reato contro la morale a reato “contro la persona” o “contro la libertà sessuale”, allargandone la definizione ad atti sessuali diversi dal coito vaginale, impedendo domande sulla “onorabilità” della vittima (che per esempio rendevano non perseguibile lo stupro di una prostituta), cancellando l’eccezione maritale (che lasciava impunito lo stupro all’interno del matrimonio), introducendo reati specifici come i maltrattamenti familiari e lo stalking (persecuzione), emanando “ordini di protezione” che impediscono al maltrattatore di avvicinarsi a moglie e figli anche se ne condivide la residenza familiare (dalla Svezia al Sud Africa passando per la Turchia), togliendo le attenuanti per l’omicidio “passionale” o d’onore.

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) considera la violenza di genere come una priorità per la sanità pubblica e una violazione dei diritti umani: un problema troppo spesso ignorato o sottostimato, anche perché una delle

forme più comuni di violenza e quella intrafamiliare. L’Oms definisce la violenza come “l’uso intenzionale di forza fisica o di potere, minacciato o messo in atto... che causa o che ha un’alta probabilità di causare lesioni, morte, danno psicologico, difficoltà nello sviluppo o deprivazione”. Molte le forme di violenza subite dalle donne: l’abuso sessuale, fisico ed emozionale da parte del partner o di altri membri della famiglia, la persecuzione, le molestie sessuali o l’abuso da parte di figure d’autorità, la tratta per lavoro forzato o sessuale, nonché le pratiche tradizionali come matrimoni forzati di bambine, le mutilazioni genitali femminili e i delitti d’onore.

DIVIETO DEL MATRIMONIO TRA MINORI

In Italia il matrimonio fra minori è vietato, salva la possibilità per il/la minore che abbia compiuto 16 anni di chiedere autorizzazione al matrimonio al Tribunale per i minorenni, secondo quanto previsto dall’articolo 84 del Codice civile. Nei casi di matrimonio forzato è poi possibile l’annullamento del matrimonio: l’art. 122 del Codice civile prevede questa possibilità nel caso in cui «il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo». L’azione di annullamento del matrimonio non può essere proposta se c’è stata coabitazione per un anno dalla cessazione del vizio del consenso. Una volta passata in giudicato, la sentenza di annullamento del matrimonio determina la rimozione dallo stato civile dello status coniugale e consente alla donna di rivalersi sul coniuge al fine di ottenere gli alimenti, e consente altresì alla donna di rivalersi, oltre che sul coniuge, anche/o sul familiare al quale è imputabile la nullità del matrimonio (per esempio il padre che l’ha forzata al matrimonio) al fine di ottenere anche una congrua indennità.

MATRIMONI FORZATI CELEBRATI ALL’ESTERO

Molto spesso il matrimonio forzato non è stato celebrato in Italia secondo le leggi italiane ma nel Paese di origine di uno dei due coniugi, o è stato celebrato in Italia ma secondo le leggi del Paese di origine di uno dei due o di entrambi i coniugi.

In questi casi si applicano le norme in materia di diritto internazionale privato, e in particolare l'articolo 27 della legge 218/1995: se il matrimonio è stato contratto all'estero fra cittadini stranieri in assenza del libero consenso di uno di essi, e il matrimonio all'estero è stato validamente celebrato secondo le leggi di quel Paese, il matrimonio viene ritenuto valido anche in Italia, ferma restando la possibilità per la coniuge straniera che poi abbia acquisito residenza in Italia di chiedere l'annullamento del matrimonio, la separazione o il divorzio – possibilità questa prevista dall'articolo 31, comma 2, della legge 218/1995.

PERMESSO DI SOGGIORNO PER LE VITTIME DI MATRIMONI FORZATI

La donna che sia stata vittima di matrimonio forzato, e in conseguenza della sua scelta di fuga abbia perso il permesso di soggiorno, è protetta dall'espulsione ai sensi dell'articolo 19 Testo Unico Immigrazione. Grazie alle nuove misure introdotte dall'art. 4 del decreto legge 93/2013, così come convertito dalla legge 119/2013, potrebbe anche fare richiesta di permesso di soggiorno per vittime di violenza, qualora scelga di sporgere denuncia.

Pur non esistendo nel nostro Paese il reato specifico di matrimonio forzato, si possono applicare le norme generali. Di norma, i reati che vengono commessi per costringere una giovane donna al matrimonio forzato sono delitti per la maggior parte perseguibili d'ufficio.

La giurisprudenza della Cassazione ha ormai chiarito l'irrilevanza penale delle giustificazioni di carattere culturale, ribadendo in più sentenze che nel caso di matrimoni forzati non si tratta di reati culturalmente motivati ma di vera e propria violenza di genere.

L'ORDINE DI PROTEZIONE

La tutela della donna, sotto il profilo legale, può passare attraverso gli ordini di protezione civile (articolo 342-bis e seguenti del Codice civile)

> se la donna convive con i genitori o con chi, familiare o promesso sposo, le esercita violenza in funzione o in conseguenza del matrimonio imposto

> oppure attraverso la richiesta di adozione di misure cautelari quali l'allontanamento dalla casa familiare (articolo 282-bis del codice di procedura penale) o il divieto di avvicinamento del coniuge ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 282-ter del codice di procedura penale) o altra misura cautelare adeguata, sempre che la donna abbia scelto di sporgere denuncia-querela per le violenze subite e sempre che il reato che si configura consenta l'adozione di misure cautelari.

RILUTTANZA DELLE VITTIME A DENUNCIARE I PROPRI FAMIGLIARI

Nella pratica esistono purtroppo varie complicazioni, dovute al fatto che spesso la donna maggiorenne che si rivolge al centro antiviolenza per ricevere protezione, fin da subito si dimostra contraria all'idea di voler denunciare i propri familiari. Questo rende più difficile la protezione della giovane, in quanto il rifiuto di sporgere denuncia/querela inibisce il centro antiviolenza dal poter attivare le forze dell'ordine, anche ai fini della creazione di una rete di protezione nel caso, purtroppo molto frequente, di ricerca della donna da parte dei parenti o di componenti della comunità.

Il quadro normativo di riferimento

Art. 572 del Cod. Pen. Norma contro il maltrattamento in famiglia o verso i fanciulli.
1996 L. n. 66 del 1996 Norme contro la violenza sessuale.
1998 L. n. 269 del 1998 Norme contro lo sfruttamento della prostituzione e pornografia.
2000 Legge quadro 328/2000 Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
2001 L. n. 154 del 2001 Misure contro la violenza nelle relazioni familiari.
2006 L. n. 38 del 2006 Lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e pedopornografia anche internet
2006 Legge n. 46/2006 Il Governo italiano ratifica la Convenzione ONU contro la tratta degli esseri umani. 2009 L. n. 38 del 23 aprile
2009 Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.
2010 Il 3 giugno 2010 è ratificata dal Governo italiano La Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani del Consiglio d'Europa (Varsavia, 16 maggio 2005).
2011 Nel febbraio 2011 viene formalizzato il primo Piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking.
2011 Adesione alla Convenzione di Istanbul

La² distinzione tra matrimonio forzato e combinato è oggetto di dibattito in ambito politico più che nella letteratura scientifica. Le risoluzioni del Parlamento europeo, come quella per il contrasto contro la violenza alle donne (2006/2010 (INI), proibiscono sia il matrimonio forzato che quello combinato e quello di convenienza; il governo britannico invece colloca il matrimonio forzato e quello combinato in categorie separate, definendo il primo come matrimonio caratterizzato dalla mancanza del consenso di una o entrambe le parti e dal ricorso alla coercizione.

“Matrimonio forzato” è in realtà un’etichetta che comprende un’ampia gamma di situazioni: non soltanto promettere in sposa a qualcuno una figlia riluttante, ma anche porre “rimedio” a una gravidanza extraconiugale o a una relazione che sia oggetto di disapprovazione. A livello internazionale il modello organizzativo e le pratiche di accoglienza dei centri antiviolenza non prevedono alcuna mediazione nei casi di violenza intrafamigliare. Il motivo è che la violenza intrafamigliare non è considerata una situazione di conflitto, dove le due parti sono in disaccordo, ma la soppressione di un conflitto attraverso l’imposizione di una delle parti con ogni mezzo possibile, psicologico e fisico (Reale, 2011).

L’opportunità di adottare strumenti di mediazione intra-famigliare tra le donne e le bambine che rischiano matrimoni forzati e le loro famiglie è argomento assai dibattuto e controverso a livello europeo. Abbiamo ritenuto utile dar conto delle posizioni sull’argomento, nella convinzione che il tema della ‘mediazione’ sarà in futuro al centro dell’analisi.

² Daniela Danna, La mediazione trasformativa nei casi di matrimonio forzato

ESISTE UNO SPAZIO PER LA MEDIAZIONE NEL CASO DI MATRIMONI FORZATI?

“La mediazione è l'intervento di una terza persona nel contesto di una controversia: si tratta di una persona neutrale, imparziale e accettata da entrambe le parti in conflitto, che non ha alcun potere decisionale di tipo autoritario; si tratta di un'azione che mira a assistere le parti contendenti per raggiungere un volontario e reciprocamente accettabile accordo della controversia” (Arielli e Scotto , 2003, p . 147) .

La mediazione sociale e familiare ha lo scopo di risolvere i conflitti tra individui e gruppi. Tuttavia la mediazione non è mai considerata 'applicabile' nel caso di violenza intrafamiliare. La copiosa letteratura esistente sulla mediazione familiare e la violenza non ha esplicitamente preso in considerazione i casi di matrimonio forzato, ma i rischi sono gli stessi. Esiste tuttavia una forma di mediazione che respinge apertamente la presunzione della neutralità, non ritenendola un valore. Si ha mediazione trasformativa (transformative mediation) quando la mediatrice o il mediatore agisce basandosi sui propri valori, nel tentativo consapevole di difendere i diritti delle parti più deboli cioè, nel matrimonio forzato, il diritto delle figlie di scegliere liberamente chi sposare rifiutando le proposte dei genitori. Si definisce “mediazione trasformativa interculturale” (MTI) il particolare modello proposto da Farwha Nielsen, fondatrice della Ethnic Women Consult (EWC), che consiste nel trattare soprattutto i casi di conflitto tra genitori e figli/e per questioni concernenti la libertà personale in contesti interculturali.

L'ESPERIENZA DANESE

In Danimarca si pratica la mediazione trasformativa interculturale (MTI). I casi emergono soprattutto attraverso l'apposito numero verde, ma anche attraverso le segnalazioni di insegnanti, assistenti sociali e polizia. Per decidere le modalità e i tempi di contatto con la famiglia, si rispetta sempre la volontà della ragazza che chiede aiuto. È importante che i conflitti siano gestiti rapidamente, prima dell'escalation che di solito si verifica quando la comunità viene a conoscenza che la ragazza è già ospitata da un centro antiviolenza, scelta considerata un atto lesivo per la reputazione sia della famiglia che della comunità.

«Incontriamo molte persone giovani che vivono un grave conflitto con la famiglia: matrimoni combinati o forzati, problemi legati al divorzio dei genitori, conflitti generazionali come le difficoltà scolastiche e il disaccordo riguardo alle sfide che costellano la vita delle/dei giovani. Un tipo di conflitto molto diffuso su cui lavoriamo è quello che vede una ragazza e un ragazzo innamorati, che vorrebbero sposarsi ma non possono a causa dell'opposizione da parte dei genitori, e allora decidono di fuggire di casa, sperando che un giorno la famiglia accetterà la loro scelta. Spesso la giovane coppia è assai confusa: si amano, ma per poter stare insieme debbono dire addio alla famiglia; ciò crea un gran dilemma, sia per loro due, sia per il mediatore/mediatrice».

Per il successo del percorso di mediazione è importante mostrare che la ragazza non è sola e che è sostenuta a livello istituzionale; inoltre, il coinvolgimento della polizia può offrire alla famiglia un pretesto efficace per resistere alla pressione della comunità, che esige di adempiere ai doveri imposti dall'“onore”.

La mediazione tipica comincia quando le ragazze si trovano presso un centro antiviolenza e le autorità informano i genitori che sono al sicuro, invitandoli a un colloquio di mediazione, che molto spesso si tiene in municipio o alla stazione di polizia, poiché intervenire nel contesto familiare può risultare pericoloso per le mediatrici e il personale qualificato, specie – si è osservato – nei casi di infedeltà coniugale, gravidanza extramatrimoniale e stupro.

Il dialogo coi genitori è importante poiché può contribuire a trovare soluzioni al conflitto familiare. Ma le mediatrici, di solito applicano tale metodo anche quando si tratta di violenza. La MTI offre un monitoraggio continuo delle famiglie, in collaborazione con servizi sociali e polizia (la polizia interviene nella fase iniziale per chiarire alla famiglia che costringere una persona a sposarsi è reato penale), per verificare il mantenimento delle promesse fatte alle figlie; scopo di questo controllo non è raggiungere una riconciliazione, bensì garantire l'incolumità delle ragazze: le promesse sono espresse sotto forma d'un “contratto per la sicurezza personale”.

La necessità d'una figura di mediazione nasce dalla frequente impossibilità d'un dialogo autentico e aperto fra genitori e figlie, a causa della struttura gerarchica della famiglia; altro compito della mediazione è aiutare le ragazze a capire che cosa vogliono.

Gli aspetti positivi della mediazione :

- > le ragazze che accedono a percorsi di mediazione si sentono meno sole, poiché sono sostenute anche a livello istituzionale e giuridico

- > la presenza delle forze dell'ordine può dare alla famiglia un buon motivo per resistere alle pressioni della comunità
- > La presenza di un mediatore è importante poiché è difficile che tra genitori e figli ci sia un confronto paritario, in ragione del modello gerarchico della famiglia
- > Il mediatore mantiene anche le relazioni con le ragazze ospiti dei centri antiviolenza

La mediazione è richiesta anche per casi di conflitti generazionali, tra cui le difficoltà negli studi, il disaccordo dei genitori sui comportamenti e sulle scelte di vita dei figli, nei casi di divorzio. Finalità della mediazione è giungere alla firma di un contratto, che non ha soltanto un valore simbolico ma contiene alcune linee-guida per seguire gli sviluppi della situazione: le modalità e la frequenza con quale si può contattare la famiglia per monitorare e verificare l'adempimento del contratto sottoscritto.

Non è ancora possibile realizzare una analisi dei risultati della mediazione, coi dati quantitativi e qualitativi adeguati, cioè: quante volte si è tentata la mediazione trasformativa e in quali circostanze (l'origine del conflitto), in quanti casi essa ha avuto esito positivo (quante volte si è avuta riconciliazione fra genitori e figlie, col rientro di quest'ultime in famiglia, e quante volte si è sancita la separazione, conservando buoni rapporti oppure no), a distanza di quanti anni la mediazione è ancora giudicata efficace dalla potenziale vittima.

LA POSIZIONE DELLA GRAN BRETAGNA

In Gran Bretagna l'approccio ufficiale tende a minimizzare il valore della mediazione come strumento di intervento nei casi di matrimoni forzati.

La organizzazione non governativa Southall Black Sisters ritiene che «*La mediazione finalizzata alla riconciliazione non dev'essere mai prospettata come possibilità nei casi di matrimonio forzato*» per varie ragioni: scarsa affidabilità delle promesse della famiglia di rispettare la volontà delle figlie, indisponibilità del rispetto e dell'applicazione dei diritti umani come oggetto di mediazione e di compromesso, pericolo per le figlie di essere rintracciate dalle famiglie quando accettano la mediazione.

Il gruppo di lavoro sul matrimonio forzato istituito in Gran Bretagna nel 1999, tuttavia, ha parzialmente accolto una posizione favorevole alla mediazione con questa motivazione:

«Sulla base delle prove presentate, il gruppo di lavoro ritiene che le vittime potranno accedere alla mediazione come mezzo di risoluzione dei conflitti se lo desiderano. La loro scelta deve essere rispettata. Tuttavia, il servizio di mediazione deve essere regolato da linee guida professionali e un codice di condotta, e condotto solo da professionisti specificamente formati».

In caso di richiesta da parte delle vittime i servizi di mediazione debbono essere offerti unicamente in presenza di linee-guida professionali e d'un codice deontologico, e unicamente da personale dotato di formazione specifica sulla mediazione.

Tali condizioni sono così specificate:

- > non esporre la vittima a ulteriore rischio d'abuso: priorità assoluta all'incolumità della persona
- > mantenere estranea alla mediazione l'operatrice che segue la vittima, evitando così di compromettere la fiducia della vittima stessa nel ruolo di difesa assunto dall'operatrice
- > sottoporre ogni accordo raggiunto a monitoraggio e costante e riesame periodico
- > far sì che l'eventuale mancato successo della mediazione non scoraggi le donne dal chiedere aiuto in futuro, a causa dei risultati deludenti di un'esperienza di mediazione insoddisfacente

Tuttavia, le posizioni più recenti prese dal del governo britannico scoraggiano ulteriormente la mediazione dichiarando che 'funzionari e operatori pubblici' devono garantire a tutto il personale una formazione adeguata per migliorare la comprensione dei rischi e dei pericoli per le/i giovani a rischio di matrimonio forzato e non promuovere, incoraggiare o facilitare attività di consulenza, mediazione, arbitrato e conciliazione in caso di matrimonio forzato.

Da un'intervista a SBS:

«Le donne spesso sono le prime a ricorrere alla mediazione: si rivolgono alla comunità degli anziani, ai rappresentanti più autorevoli della comunità e della propria famiglia e dicono: 'Guarda, abbiamo questi problemi'. La nostra comunità, le nostre famiglie allargate e il leader della comunità coinvolti (c'è un numero crescente di tribunali della Shari'a, tribunali religiosi) solo per scoprire che le donne non ottengono protezione, non ottengono giustizia, attraverso questo sistema, perché di solito vengono incolpate per il fallimento del matrimonio. Spesso le violenze contro le donne non sono messe in discussione, non sono sanzionate, lo

status quo, il potere maschile, le sue giustificazioni l'onore, tutto questo non è in discussione, così le donne tornano a casa con la promessa che le cose andranno meglio per scoprire che quelle promesse sono vane. Per quanto forti possono essere, quando tornano a casa sono lasciate a se stesse».

Inoltre atteggiamenti di relativismo culturale sono sempre possibili:

«I servizi sociali e la polizia intervengono immediatamente nei casi di abusi di minori inglesi ma non sono così efficienti quando si tratta di donne e bambine asiatiche che corrono rischi gravissimi di essere coinvolte in matrimoni forzati. Temono di interferire con una 'cultura' altrà ed essere chiamati razzisti. Quando decidono di intervenire, poi, la mediazione viene prima, la sicurezza solo dopo. Le donne e le bambine perdono il già scarso controllo che hanno sulla la loro vita e sono trattate come se fossero colpevoli fino a prova contraria».

IL RUOLO DEL MEDIATORE/MEDIATRICE

E' importante precisare che in Danimarca nel percorso di mediazione viene coinvolto un vero e proprio team di professionisti, composto oltre che dal mediatore anche da assistenti sociali, funzionari, poliziotti, avvocati e altre figure competenti coinvolte nella pianificazione dell' intervento. Tuttavia la figura di riferimento è il mediatore/mediatrice.

I mediatori hanno un potere rilevante, poiché assumono decisioni dopo la valutazione dei casi. In teoria la decisione finale dovrebbe essere assunta dalla vittima ma è il mediatore che valuta la possibilità di parlare con la famiglia: *«vado al centro e parlo con la ragazza e decide durante il colloquio se il caso è rilevante per un intervento di mediazione. Faccio domande sul suo contesto familiare, sulle reazioni dei suoi genitori, se hanno comportamenti violenti, come reagiscono ad eventuali comportamenti non conformi, correlati al tema dell'onore, se i genitori sono disponibili a parlare con me».*

Il mediatore agisce del nome della vittima e può essere definito come tale solo nella prospettiva della mediazione trasformativa: di solito i " mediatori " si sforzano di essere neutrali, ma non in questo caso. Questa metodologia non ha l'obiettivo ideologico di rafforzare il nucleo familiare, né considera il nucleo familiare come un valore in sé, a discapito dei singoli individui. In pratica il mediatore agisce in nome e per conto della vittima, ma con l'empatia necessa-

ria che gli consente di dialogare con la famiglia, in una posizione di equilibrio molto difficile e delicato.

Sul ruolo e il potere del mediatore esistono posizioni controverse: la stessa decisione di imporre una mediazione a una vittima di violenza quando non è nel suo interesse dimostra che il potere di mediatori, e/o delle istituzioni, può essere utilizzato in un modo sbagliato.

Per una/un mediatrice/mediatore è generalmente un vantaggio appartenere a un gruppo etnico minoritario, anche se a volte vi sono famiglie che diffidano della riservatezza d'una persona della loro stessa comunità. L'età è un vantaggio: «È più facile che affrontino il conflitto se è un "anziano" (o anziana) a parlare con un altro "anziano" anziché oltrepassare le barriere dell'età». Anche il genere fa la differenza: le donne rischiano di non esser prese sul serio, anche se «in certi casi esser donna è un vantaggio: placa l'aggressività della controparte maschile».

Purtroppo non esistono dati quantitativi sufficienti che consentano di elaborare una valutazione sui risultati della mediazione: quante volte è stata realizzata la mediazione trasformativa, in quali circostanze (ragione del conflitto, rischi, esiti) quanti casi hanno avuto successo (quanti hanno riguardato la riconciliazione tra genitori e figlie, quanti hanno avuto come esito un avvicinamento alla famiglia e quante una separazione), a quanti anni di distanza la mediazione è ancora valutata positivamente dalla vittima potenziale. .

I rischi maggiori sono che il maltrattante possa utilizzare le opportunità di mediazione per esercitare violenze più gravi, che le sue promesse non vengano mantenute, che dietro a proposte di compromessi possa nascondersi in realtà la ferma volontà di fagocitare la propria vittima per impedire il suo allontanamento.

CONCLUSIONI

Esistono posizioni diverse a livello europeo sull'efficacia e il valore della mediazione nelle situazioni di violenza di genere.

La mediazione trasformativa interculturale ha registrato dei successi nei casi di matrimonio forzato, risultato che respinge le teorie che vorrebbero la mediazione applicabile unicamente in presenza di conflitti e non in situazione

di violenza. Nei contesti migratori il conflitto o la violenza sono spesso intergenerazionali, con le figlie per definizione già in posizione di vulnerabilità rispetto ai genitori, vulnerabilità accentuata dal razzismo delle società nelle quali s'inseriscono, la cui cultura sostiene che la persona è innanzitutto parte d'una famiglia.

E' bene ricordare che in Danimarca sono state destinate risorse umane ed economiche molto importanti per sperimentare questa modalità di mediazione: in Italia il dibattito è appena cominciato, ma i tagli alla spesa sociale sono continui. Il pericolo è che la mediazione sia proposta per ragioni ideologiche e magari adottata, mentre l'indispensabile percorso di supporto che rappresenta l'autentica protezione delle donne e bambine dalla violenza dei genitori rimanga solo una falsa promessa. In tal caso l'opposizione alla mediazione, secondo le argomentazioni di SBS, pare la via più logica da seguire.

UNA RIFLESSIONE SUL CONCETTO DI ONORE

Nella maggior parte delle società sono gli uomini che più influenzano i modelli di socializzazione, le costruzioni sociali e culturali, le 'narrazioni', assumono l'autorità di rappresentare e regolare i modelli valoriali attraverso numerosi meccanismi di potere usando questa influenza per legittimare o sanzionare le interpretazioni nei confronti della comunità di appartenenza. Sono proprio le persone più influenti politicamente ed economicamente che assumono una posizione di leadership culturale, politica, religiosa ma soprattutto morale.

Nonostante le spinte verso la trasformazione e il cambiamento delle società moderne, le pratiche "tradizionali", particolarmente lesive per le donne, persistono ovunque nel mondo e, soprattutto nei contesti migratori, possono diventare ancora più radicate e inflessibili, come reazione e conseguenza dei rapidi mutamenti sociali ed economici in atto.

Nei contesti di cambiamento si tende infatti a difendere il matrimonio e la famiglia come gli ultimi avamposti della cosiddetta "cultura tradizionale" che coinvolgono anche le strutture sociali; le autorità tradizionali fanno di tutto per consolidare la propria influenza attraverso il controllo della 'sfera privata' delle persone, come la famiglia, la sessualità, le relazioni sociali e familiari.

QUALE ONORE: LE STRUTTURE PATRIARCALI

Le strutture familiari allargate di tipo patriarcale, come i nuclei immigrati, di solito hanno regole precise di funzionamento:

- > di solito è la famiglia allargata che fa la scelta che ritiene più appropriata per ogni componente

- > ad ogni componente della famiglia viene di solito attribuito un ruolo definito e preciso, quasi sempre non discutibile o negoziabile
- > nelle famiglie patriarcali le decisioni vengono prese perlopiù dagli uomini e non sono soggette a ripensamenti o negoziazioni. Se le scelte fatte vengono disattese o non rispettate, sono previste punizioni anche molto gravi per le donne ‘ribelli’
- > all’interno della famiglia allargata esiste una gerarchia precisa basata sul genere e sull’età

E’ possibile affermare con sicurezza che la pratica dei matrimoni forzati non è riconducibile a fondamenti strettamente teologici o religiosi ma a concezioni tradizionaliste dell’autorità patriarcale e dei rapporti familiari basati sul controllo delle donne, concezioni che costituiscono una violazione sistematica dei diritti umani fondamentali.

Il matrimonio forzato o combinato è intimamente intrecciato, oltre che con la violenza familiare e coniugale, con il concetto di onore che è riposto essenzialmente nel comportamento sessuale delle figlie. Il nodo centrale della questione è il controllo della sessualità e dei comportamenti riproduttivi all’interno della famiglia: “l’onore è situato nel corpo delle donne”, quindi la donna non ha il diritto all’autodeterminazione individuale.

In molte società, infatti, il concetto di “onore” è alla base dei principi che regolano la morale sessuale e il comportamento delle donne, strettamente correlati con la reputazione e l’onorabilità degli uomini all’interno della famiglia e della comunità allargata.

All’interno della famiglia l’onore è sempre sinonimo di integrità sessuale e castità delle donne, madri, mogli, sorelle, figlie, strumento di controllo per indirizzare e regolare i comportamenti sessuali delle donne e la loro libertà di pensiero e di movimento.

L’importanza attribuita alla verginità è cruciale. A livello mondiale, negli ospedali pubblici si assiste a una crescente domanda per la ricostruzione dell’imene da parte di ragazze e talvolta delle loro famiglie, in previsione della celebrazione di un matrimonio forzato o consensuale.

Questa esaltazione del concetto di “onore” ha anche l’obiettivo di attribuire e rafforzare l’importanza dell’integrità sessuale e della verginità femminile pri-

ma del matrimonio. Il matrimonio, in questa accezione, assume anche una sorta di dimensione ‘salvifica’ poiché ‘protegge le donne dall’immoralità sessuale’; inoltre il matrimonio precoce riduce molto il rischio di rapporti sessuali pre-matrimoniali assoggettando bambine e ragazze al controllo maschile, che implica, tra l’altro, sottomissione e obbedienza per la famiglia del marito.

Il concetto di onore è ampio e articolato e soprattutto estremamente soggettivo, quindi difficile da categorizzare; si presta inoltre a diverse interpretazioni, non sempre esplicite, che costituiscono un pericolo costante per le donne poiché la sola idea (o sospetto) che una donna abbia violato il codice di condotta sessuale della famiglia può essere considerato un affronto all’onore. Gli uomini della famiglia esercitano un controllo non solo sui corpi femminili ma anche sui comportamenti, sulle azioni e i movimenti, sul linguaggio e i pensieri delle donne.

L’onore, in questa accezione, è inteso in senso collettivo poiché le violenze (o crimini) correlati al concetto di “onore” vengono quasi sempre commessi col consenso delle famiglie e/o delle comunità di riferimento; si tratta dunque di azioni che richiedono l’approvazione collettiva e sono quasi sempre collegate a forme di controllo della sessualità femminile. Si tratta in ogni caso di forme di violenza e/o crimini indipendenti dalla classe sociale, da etnia o religione, dall’età e vengono perpetrati ogni volta che si percepisce un possibile rischio all’onore e al buon nome della famiglia o della comunità che in qualche caso riguardano anche gli uomini (omosessualità, rifiuto di acconsentire a un matrimonio forzato, comportamenti troppo ‘liberi’ e ‘occidentali’ ecc.).

I VANTAGGI DI UN MATRIMONIO ALL’INTERNO DELLA FAMIGLIA ALLARGATA

La celebrazione di un matrimonio rafforza i legami all’interno della famiglia allargata e può essere particolarmente importante per la costruzione e il consolidamento di alleanze, la definizione di accordi economici per tutelare i titoli nobiliari, le proprietà e i beni posseduti, il mantenimento di strutture di potere all’interno della stessa famiglia. In questa logica si comprende perché le donne siano spesso costrette a subire pressioni e violenze da parte dei familiari e acconsentano loro malgrado a matrimoni indesiderati.

E’ opportuno inoltre considerare che all’interno delle famiglie allargate anche

i genitori possono subire pressioni importanti da parte di congiunti e/o della comunità per indurre i propri figli ad accettare matrimoni 'opportuni' se è necessario anche con la forza.

In molti casi gli accordi interfamiliari sui matrimoni avvengono quando i bambini sono molto piccoli, attraverso le promesse di matrimonio.

I meccanismi che sottendono l'imposizione di matrimoni forzati:

- Controllare e contrastare i comportamenti delle persone, tra i quali atteggiamenti di promiscuità o orientamento bisessuale o trans gender, con particolare attenzione al controllo dei comportamenti e della sessualità femminile
- Proteggere e tutelare l' "onore" e assecondare la volontà della famiglia
- Rafforzare i legami famigliari, attraverso matrimoni con congiunti della famiglia allargata
- Garantire che le proprietà immobiliari e la ricchezza rimangano all'interno della famiglia
- Rispettare le pratiche e le convinzioni religiose proprie della famiglia
- Prevenire e contrastare la nascita di relazioni affettive " disapprovate " e non controllate dalla famiglia
- Ottenere la residenza o la cittadinanza in un paese diverso da quello di nascita

In Italia la costrizione indiretta data dalle leggi sulle migrazioni è un fattore importante: non solo le figlie vengono date in sposa a uomini che primariamente puntano all'acquisizione del permesso di soggiorno (tramite il ricongiungimento familiare), ma al contrario anche le donne straniere possono decidere di fare il passo di sposarsi con un uomo per l'unico motivo di avere accesso a uno dei pochi canali legali e realistici per poter emigrare, ancora una volta da situazioni considerate invivibili, sottovalutando le difficoltà di adattamento al matrimonio stesso.

L'ONORE E LA COLPA

Una donna accusata di comportamenti sessuali 'trasgressivi' può rischiare l'emarginazione a livello sociale e personale, e costituire un grave disonore per la propria famiglia. Per prevenire comportamenti considerati trasgressivi e inadeguati vengono infatti adottate pratiche e divieti da parte di genitori o congiunti, tra i quali controlli severi sui suoi movimenti, restrizioni sul modo di vestirsi ed atteggiarsi, limiti importanti nelle sue relazioni sociali, scarsi

investimenti sulla sua istruzione, interventi diretti e lesivi sul suo corpo, come nel caso delle mutilazioni genitali femminili.

E' importante sottolineare che, proprio a causa di questi codici morali così autoritari e repressivi, questi meccanismi di controllo e di punizione all'interno della famiglia allargata, ogni componente della famiglia può assumere contemporaneamente il ruolo di vittima e persecutore.

L'ADOLESCENZA NEGATA

Donne, ma più spesso adolescenti e bambine sono più esposte ai rischi di matrimoni forzati: in molte società l'adolescenza è considerata come una fase della vita aperta a molte opportunità per i ragazzi - in termini di maggiore espressività, di possibilità di apprendimento, di scoperta di se stessi, di maggiore mobilità - mentre per le ragazze spesso comporta una chiusura totale di opportunità e forti limitazioni alla libertà personale. In alcuni casi, i genitori possono ritirare le figlie dalla scuola non appena raggiungono la pubertà, temendo il contatto coi compagni di classe o con insegnanti uomini.

In molte società l'adolescenza è semplicemente negata: le bambine che raggiungono la pubertà sono in grado di procreare, quindi diventano parte del mondo adulto, sono considerate donne con tutte le fatiche, le restrizioni, le responsabilità, e i limiti che il ruolo comporta. Ogni gravidanza adolescenziale comporta grandi rischi, mette in pericolo la salute, ha delle conseguenze psicologiche, fisiche e molto spesso costringe le giovani a lasciare la scuola. Il Rapporto 2013 sullo Stato della popolazione nel mondo redatto dall'Unfpa (Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione) ha un titolo eloquente "Madri bambine: affrontare il dramma delle gravidanze tra adolescenti" .

Si tratta quasi sempre di bambine senza istruzione che non hanno la possibilità e gli strumenti per trovare un lavoro, costruire un futuro per sé e per la propria famiglia e contribuire allo sviluppo del loro paese.

D'altra parte i ruoli femminili previsti all'interno della famiglia acquisita (del marito) sono quelli di madre e moglie sottomessa. Il matrimonio precoce spesso ha proprio l'obiettivo di 'addestrare al ruolo'.

Anche la povertà è uno dei principali fattori alla base di matrimoni forzati e precoci: una bambina o una ragazza può essere considerata dalla propria famiglia come un 'peso'.

Essere nubili per una donna è considerata una disgrazia, che suscita disapprovazione quando non pietà e quindi accasarsi in giovane età è importante per non “andare sulla cattiva strada”, per non perdere di valore, per non sporcare l'onore della famiglia; inoltre nelle società più povere, il matrimonio di una ragazza il più giovane possibile, che rappresenta quindi una garanzia di purezza, con un marito ricco e di solito molto più anziano può rappresentare la sopravvivenza per interi gruppi familiari.

Per la stragrande maggioranza delle donne e delle ragazze coinvolte in matrimoni forzati o precoci, non esiste la ricerca di consenso a livello sessuale: all'interno del matrimonio, il rapporto sessuale è dovuto e lo stupro è sempre possibile.

La perdita dell'adolescenza, i rapporti sessuali forzati, la negazione della propria libertà e sviluppo personale come conseguenza di un matrimonio forzato hanno per le donne conseguenze psicosociali ed emotive profonde e drammatiche come la depressione, la mancanza di autostima, l'annullamento personale fino al suicidio. Conseguenze che possono essere ulteriormente aggravate dall'isolamento, dalla mancanza di socializzazione, da problemi fisiologici ed emotivi causati da ripetute gravidanze. Inoltre, se una sposa bambina rimane vedova può subire ulteriori discriminazioni come la perdita di status, la negazione dei diritti di proprietà e una serie di altri abusi, anche fisici, da parte della famiglia del marito.

Queste forme di coercizione e di violenza si verificano anche nei confronti di omosessuali, uomini e ragazzi che si vedono spesso costretti dalle famiglie a contrarre un matrimonio forzato.

LA TUTELA DELL'INFANZIA

Esistono interpretazioni diverse dei concetti di infanzia e femminilità nelle diverse culture, interpretazioni che spesso ostacolano o addirittura impediscono l'applicazione delle norme internazionali di protezione dei diritti umani nei confronti di bambini e bambine.

Esistono anche interpretazioni contraddittorie sulla concezione di bambini e adolescenti come persone autonome e capaci, supportate dalle norme internazionali sui diritti umani che definiscono chiunque sotto l'età di 18 anni

come un “pre-adulto”, una persona nel pieno del proprio processo di sviluppo, quindi persona in-capace di fare scelte importanti per la propria esistenza in modo autonomo e autodeterminato.

I CRIMINI O DELITTI D'ONORE

Il cosiddetto “crimine d'onore” è spesso destinato a punire una relazione sentimentale, reale o presunta, non approvata dalla famiglia, ma anche una “condotta immorale”, come uno scambio verbale con un uomo estraneo alla famiglia. Questi comportamenti possono generare violente ritorsioni nei confronti delle donne.

Il comune denominatore di tutti i crimini ascritti al cosiddetto ‘onore’ rimane comunque quello di maltrattamenti, violazione dei diritti umani e in alcuni casi delitti, generalmente contro le donne in nome dell'onore.

Le punizioni assumono varie forme: le donne possono essere disconosciute o allontanate dalle loro famiglie, escluse dal loro ambiente sociale o esposte a forme di sfruttamento. Possono essere rapite o minacciate. Molte di loro sono torturate mutilate e a volte sfigurate per sempre. Altre sono bruciate con l'acido, bruciate vive o semplicemente uccise. Frequente è anche la pratica dei suicidi: in situazioni estreme, molte donne non hanno altra scelta che uccidersi.

Nella maggioranza dei casi i cosiddetti “delitti di onore” sono perpetrati dagli uomini della famiglia, il marito, il padre, il fratello o lo zio più anziano della donna considerata colpevole. Anche i fratelli spesso si proclamano ‘guardiani dell'onore delle sorelle’. Se la famiglia ritiene di essere stata ‘disonorata’ può designare il figlio minore, che rischia pene più lievi, per la punizione esemplare nei confronti della donna ‘colpevole’.

L'ESPERIENZA DELL'ASSOCIAZIONE TRAMA DI TERRE

L'Associazione Trama di Terre di Imola ha condotto nel 2009 una indagine sui matrimoni forzati in Emilia-Romagna. L'indagine è stata realizzata con il contributo della Regione nell'ambito del Progetto Pogas sostenuto da fondi del Ministero per le Politiche Giovanili e coordinata da Daniela Danna dell'università Bicocca di Milano. Dall'indagine sono emersi 33 casi di matrimoni forzati in regione, dei quali solo tre avevano per vittime gli uomini. In 20 casi il matrimonio forzato risulta avvenuto, in 11 casi i matrimoni sono stati celebrati all'estero. In 10 casi le ragazze coinvolte erano fidanzate con ragazzi non scelti dalla famiglia, circostanza che ha accelerato la celebrazione del matrimonio imposto dalle famiglie. Dalle interviste sono emersi oltre i matrimoni forzati anche fatti di sangue gravi, riguardanti tutte famiglie di origine pakistana: in particolare sono stati riferiti tre omicidi presunti di ragazze, che sarebbero stati eseguiti in Pakistan. Dei casi riportati, solo tre matrimoni risultano essere stati celebrati prima dell'immigrazione in Italia: uno in Marocco, uno in India e uno in Tibet.

La maggioranza dei matrimoni forzati che sono avvenuti (almeno 11 su un totale di 20) sono stati celebrati all'estero, nonostante la famiglia della sposa fosse residente in Italia: 5 in Marocco, 1 in India, 1 in Albania, 1 in Francia e 3 probabilmente in Pakistan. Alla base dell'imposizione del matrimonio da parte dei genitori vi possono essere numerosi fattori, correlati sia alla tutela dell'onore e della rispettabilità della famiglia agli occhi della comunità di appartenenza sia a motivi di conservazione dei patrimoni, dei titoli e delle ricchezze familiari; ricordiamo che i matrimoni forzati coinvolgono quasi sempre componenti della famiglia allargata, cugini di primo o secondo grado. In nove casi non si è più avuta notizia delle potenziali vittime che si erano rivolte a mediatrici e operatrici sociali per una richiesta di aiuto, né è stato

possibile ricontattarle presso il recapito conosciuto. Il fatto che in un numero rilevante di casi non sia stato possibile conoscere l'esito della segnalazione o della richiesta di aiuto delle ragazze a rischio di matrimoni forzati è indice anche della sottovalutazione di questa forma di violenza sulle donne da parte di istituzioni e di operatori/operatrici.

Dall'estate del 2011 l'Associazione ha aperto una casa-rifugio per giovani donne straniere che scelgono di sottrarsi all'imposizione di un matrimonio, una casa contro le limitazioni della libertà personali delle donne. Le dieci ragazze accolte nei primi due anni di lavoro hanno differenti livelli di istruzione; quattro sono nate in Pakistan due in India, una in Bangladesh, una in Sri Lanka, una in Albania e una in Tunisia L'età varia dai 17 ai 24 anni, quasi tutte sono giunte in Italia nel periodo della pre-adolescenza.

Molte ragazze provengono da famiglie musulmane praticanti di Paesi dove il matrimonio è quasi sempre un'istituzione patriarcale basata sul vincolo di sangue: il pretendente ideale per organizzare un matrimonio combinato rimane ancora il primo cugino, che ha il diritto prioritario, rispetto a ogni altro uomo.

Tra le maggiori difficoltà incontrate nei due anni di lavoro rientra certamente il confronto con la posizione dei servizi sociali, che non prevedeva o non contemplava ancora la presa in carico di giovani vittime di matrimoni forzati. In pratica alle giovani donne e/o bambine che si rivolgevano ai servizi per una richiesta di aiuto, per sottrarsi al rischio di matrimoni forzati, con promesse di matrimonio già concordate dalle famiglie, oppure 'intrappolate' in matrimoni già celebrati, non venivano date risposte, né si prevedeva l'invio ai centri antiviolenza.

Si tratta di una posizione piuttosto relativista del problema, che ovviamente tende a ignorare la dimensione di genere di questo tipo di violenza, oltre a sottovalutare la gravità e i rischi per le persone coinvolte. Questo modo di operare ha ritardato la messa a punto di modelli di prevenzione e ha consentito di lavorare solo sull'emergenza. Un altro aspetto critico che abbiamo incontrato è stata l'impossibilità, in questa prima fase, di rendere pubblica "l'ospitalità" data alle vittime. La priorità assoluta di tutela e di segretezza per la massima protezione delle persone accolte e della struttura ospitante non ha consentito alcuna pubblicizzazione. Va sottolineata, inoltre, la difficoltà economica che riguarda il comparto sociale dei comuni e della regione di riferimento che, dovendo scegliere tra tante emergenze, non privilegiano questo tipo d'intervento.

LE RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA

Nel 2005 il Consiglio d'Europa era intervenuto con la Raccomandazione 1723/2005 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa sui matrimoni forzati e sui matrimoni precoci, con cui si raccomandava la creazione di un coordinamento intergovernativo per promuovere:

- > campagne di prevenzione in tutte le scuole, adatte all'età degli scolari, per informarli sui loro diritti, specialmente quelli delle bambine a non sposarsi prima della maggiore età e di poter scegliere con chi sposarsi;
- > campagne di informazione rivolte alle categorie più esposte al rischio di matrimonio forzato, relative alle procedure esistenti per sottrarsi a queste forme di violenza;
- > case rifugio di emergenza, idonee a evitare che le promesse spose possano essere rintracciate e rapite;
- > adeguato supporto economico per le associazioni attive sui territori, che offrono informazioni, sostegno e protezione alle potenziali vittime;
- > aiuto alle donne che richiedono protezione, nell'accesso ad adeguata sistemazione logistica e abitativa, oltre all'assistenza psicologica;
- > sanzioni verso le persone che hanno supportato o concorso alla realizzazione di un matrimonio precoce o forzato;
- > verifica della validità di ogni matrimonio celebrato all'estero, subordinando la sua trascrizione alla presenza di entrambi gli sposi e autorizzando le autorità a contattarli per verificare la validità del consenso;
- > adeguata formazione e sostegno per gli operatori, in particolare la magistratura, le forze dell'ordine, i servizi sociali, i servizi diplomatici e consolari siano adeguatamente informati e formati al fine di rilevare e contrastare i matrimoni forzati;

- > porre fine alla tradizione delle promesse di matrimonio e ai fidanzamenti fra bambini, anche molto piccoli.

RACCOMANDAZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI MATRIMONI FORZATI

Le raccomandazioni che seguono sono ispirate ai contenuti del 'Rapporto Om-bra' della Cedaw del 2011 e all'esperienza fatta dall'Associazione Trama di Terre, attraverso attività di ricerca e gestione di una 'Casa' per l'accoglienza di bambine e giovani donne immigrate in fuga da matrimoni forzati o combinati.

E' importante:

- > per il riconoscimento di atti di matrimonio stranieri, anche ai fini del ricon-giungimento familiare, si deve condurre un colloquio separato con entram-bi i coniugi per verificare l'esistenza dell'effettivo consenso al matrimonio. Nel corso del colloquio con la donna, qualora emerga che sia vittima di ma-trimONIO forzato, deve essere offerta la possibilità di una protezione imme-diata, attraverso l'accompagnamento in una casa rifugio, ed il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari
- > prevedere procedure giurisdizionali più rapide e più facilmente accessibile per consentire l'annullamento del matrimonio impugnato da uno dei co-niugi, quando il consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne (ipotesi di annulla-mento del matrimonio previste dall'art. 122 comma 1 CC)
- > stipulare accordi bilaterali in materia di scioglimento del matrimonio e af-fido dei minori, adottando soluzioni giuridiche efficaci con i Paesi di diritto islamico nei quali alle donne non vengono riconosciuti uguali diritti a quelli degli uomini in sede di divorzio e di affidamento dei figli minori
- > estendere l'accesso al gratuito patrocinio a tutte le vittime di reati che si configurano come forme di violenza di genere prevedendo un tetto di red-dito per l'accesso che sia superiore a quello attuale, ma non illimitato
- > valutare, per l'accesso al gratuito patrocinio civile, oltre al superamento del limite di reddito anche il reddito sostanziale, ovvero la capacità economica della donna in relazione alle sue condizioni attuali (che potrebbero peggiorare in ragione di un trasferimento forzato in altra città, nella perdita di un

- lavoro, nell'accudimento di bambini di minore età, ecc.)
- > garantire il diritto al matrimonio anche per le donne immigrate irregolarmente presenti sul territorio italiano
 - > prevedere misure di protezione della donna più efficaci in fase di separazione e divorzio
 - > rafforzare ed ampliare l'informazione alle donne ed ai bambini sui loro diritti riguardo al matrimonio, sviluppando specifiche attività informative nelle scuole con il coinvolgimento anche delle madri
 - > porre in essere azioni di informazione e sensibilizzazione all'interno delle scuole che favoriscano la segnalazione dei casi a rischio, in un'ottica di prevenzione
 - > mettere a punto protocolli di intervento specifici riguardo all'ascolto, all'assistenza ed alla presa in carico delle donne immigrate, che garantiscano comunque l'accesso a un centro antiviolenza
 - > fornire una informazione capillare sulla fenomenologia e sull'offerta dei servizi per le vittime, sia in italiano che nelle altre lingue più rappresentate
 - > sviluppare modalità di ospitalità specifiche delle donne accolte nei centri antiviolenza, che favoriscano percorsi di autonomia e rafforzamento personale
 - > integrare sempre la dimensione di genere nelle politiche di integrazione
 - > attuare programmi a carattere sociale e culturale (che si rivolgano anche agli autori dei matrimoni forzati), attraverso un'azione informativa e di coinvolgimento delle comunità residenti per la prevenzione e l'emersione del fenomeno
 - > Mettere a punto di Linee guida e protocolli specifici, prevedendo anche l'applicazione di specifici standard che riguardino la presa in carico delle vittime
 - > favorire l'adozione di procedure integrate tra i servizi sociali, educativi e sanitari per la segnalazione ed il rilevamento dei casi, volta all'emersione ed alla presa in carico
 - > prevedere presso i servizi la possibilità di spazi e personale adeguati e caratterizzati dalla riservatezza, per garantire i colloqui con le donne, per facilitare la costruzione di un rapporto di fiducia e l'eventuale emersione di problemi intrafamigliari
 - > sensibilizzare il personale diplomatico o consolare sul tema, i giudici, le forze dell'ordine, gli operatori sociali e sanitari, su questa questione e sulle difficoltà incontrate dalle donne in ambito giuridico, culturale e familiare
 - > realizzare moduli formativi dedicati, per il personale dei servizi pubblici (salute, sociale, sistema giudiziario) riguardo i diritti civili delle donne con particolare riguardo al tema dei matrimoni forzati

L'indagine sulla violenza di genere della FRA

L'Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali (FRA) ha realizzato nel 2013 la prima indagine a livello europeo sul tema della violenza di genere, attraverso 42mila interviste in profondità rivolte a donne presenti nei 28 Stati membri dell'UE, con una media di 1500 interviste in ogni Stato membro. Il campione delle intervistate è stato selezionato in modo casuale. I risultati sono rappresentativi delle esperienze e delle opinioni di donne di età compresa tra i 18 e i 74 anni.

La violenza si configura come una violazione dei diritti fondamentali dell'essere umano, in particolare per le donne, e comprende reati come la violenza sessuale, lo stupro e la «violenza intrafamigliare», che hanno sulla vita delle donne un impatto terribile e distruttivo. L'impatto della violenza contro le donne non riguarda solo le vittime, ma anche le famiglie, gli amici e l'intero contesto sociale. Sono dunque necessarie a livello di Unione europea (UE) e nazionale misure per combattere e prevenire la violenza contro le donne. Le misure a livello europeo che possono contrastare e prevenire la violenza di genere sono: la direttiva UE sulle vittime (2012/29/UE) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza intrafamigliare (Convenzione di Istanbul). La direttiva UE sulle vittime, adottata nel 2012, stabilisce norme minime in materia di diritti, protezione e assistenza delle vittime di reati nell'Unione Europea e si riferisce alle vittime di violenza di genere, violenza sessuale e violenza in una relazione di intimità. La Convenzione di Istanbul, adottata dal Consiglio d'Europa nel 2011, è il primo strumento regionale con valore giuridico vincolante in grado di affrontare in maniera complessiva diverse forme di violenza contro le donne, come la violenza psicologica, gli atti persecutori, la violenza fisica, la violenza sessuale e le molestie sessuali. L'entrata in vigore della Convenzione è soggetta alla ratifica da parte di dieci stati membri.

Il 33 % delle donne intervistate rivela di aver subito violenza fisica e/o sessuale dall'età di 15 anni, mentre il 5 % dichiara di aver subito uno stupro dai 15 anni in poi.

- Le donne che hanno (o hanno avuto) un partner dichiarano nel 22% dei casi di aver subito forme di violenza fisica e/o sessuale da parte del proprio partner a partire dai 15 anni.
- Il 20 % dichiara di aver subito violenza fisica da una persona diversa dal partner a partire dall'età di 15 anni.
- Solo il 33 % delle vittime che hanno subito violenza dal proprio partner e il 26 % delle vittime di violenza inflitta da persona diversa hanno contattato la polizia o un'altra organizzazione (per esempio un'organizzazione di sostegno alle vittime) dopo aver subito l'episodio più grave di violenza sessuale

Dall'indagine emerge che la violenza fisica e sessuale può avere per le donne conseguenze profonde a livello emotivo e psicologico, in grado di segnare la loro intera esistenza.

- Il 21 % delle vittime di violenza sessuale dichiara di aver sofferto di attacchi di panico dopo l'accaduto.
- Il 35 % dichiara di aver sofferto di grave depressione in seguito della violenza sessuale subita.
- Il 43 % ha avuto gravi difficoltà relazionali in seguito alla violenza.

Nell'ambito dei 28 paesi dell'UE, il 18 % delle donne dichiara di aver subito comportamenti persecutori dall'età di 15 anni.

- Il 5 % delle donne è stata vittima di atti persecutori nei 12 mesi precedenti l'intervista, il che corrisponde a 9 milioni di donne che nell'UE-28 hanno subito atti persecutori in un periodo di 12 mesi.
- Di tutte le donne vittime di comportamenti persecutori, una su cinque (il 21 %) ha subito atti persecutori per un periodo superiore a due anni.
- Il 23 % delle vittime di atti/comportamenti persecutori ha dichiarato durante l'intervista di aver dovuto cambiare il proprio indirizzo di posta elettronica o il numero di telefono per sottrarsi alle persecuzioni.

Il 12 % delle donne ha dichiarato di avere subito una forma di abuso o atto sessuale da parte di un adulto prima dei 15 anni, questo dato riguarda 21 milioni di donne nell'Unione europea.

- Il 97 % delle vittime di violenza sessuale durante l'infanzia ha dichiarato che l'autore della violenza era di sesso maschile.
- Il 67 % delle donne intervistata dichiara di non ha denunciato alla polizia o ad altre organizzazioni i casi più gravi di violenza da parte del partner.
- Il 74 % delle vittime di comportamenti persecutori ha affermato che la polizia non è mai venuta a conoscenza dei casi più gravi.

A novembre 2013* in Italia sono presenti 5.186.000 stranieri. Le nazionalità più rappresentate sono: Romania, Marocco, Albania, Cina, Ucraina..

Il numero di bambini non comunitari nati in Italia nel 2012 è pari a 79.894, circa il 14,9% delle nascite complessive, ai quali si aggiungono 26.714 bambini nati da coppie miste; in totale nel nostro Paese i minori non comunitari sono 908.359. Dei minori stranieri presenti, quasi il 60% è nato in Italia, il 21% vi ha fatto ingresso prima dei 5 anni di età e il restante 20% è giunto in Italia con un'età compresa fra i 6 e i 17 anni. Un dato significativo caratterizzante la presenza di minori stranieri in Italia è la diversa composizione di genere: dei minori presenti nel 2012, infatti, circa 930.000 sono uomini e circa 570.000 sono donne.

Nell'anno scolastico 2012-2013 gli studenti stranieri nelle scuole italiane sono stati 786.650, pari all'8,8% del totale. I dati del 2013 registrano per l'Emilia-Romagna una presenza regolare di circa 577.000 cittadini stranieri al 31 dicembre 2012, che rappresenta il 12,9% della popolazione regionale.

I principali Paesi di provenienza degli stranieri residenti sono la Romania, il Marocco e l'Albania. I minori stranieri rappresentano il 17,5% del totale in regione. Nell'anno scolastico 2012-2013 l'Emilia-Romagna si conferma al primo posto in Italia per l'incidenza di alunni stranieri. Si conferma inoltre il crescente processo di femminilizzazione delle migrazioni: per la prima volta in tutte le province della regione le donne straniere superano (52%) gli uomini. I Comuni che superano il 10% dei residenti stranieri passano dai 22 del 2004 ai 185 del 2012 su complessivi 384, con Galatea al 23,4%, Luzzara al 21,7% e Castel S.Giovanni al 21,1 e altri 39 comuni con valori compresi fra il 15 e il 20%.

L'Osservatorio Provinciale delle Immigrazioni di Bologna ha pubblicato a gennaio 2013 i dati sui cittadini stranieri residenti in provincia di Bologna. I Comuni con la più elevata incidenza relativa di stranieri sono, nell'ordine, Crevalcore, Vergato e Bazzano. Il 53,2% degli stranieri residenti è femminile, il 21,6% minorenni. Nel 2012 sono nati in provincia di Bologna 1.859 bambini stranieri. I Paesi più rappresentati sono nell'ordine Romania, Marocco, Albania, Moldavia, Pakistan, Ucraina, Filippine e Bangladesh.

* Immigrazione, Dossier statistico 2013, a cura di Ministro PO, UNAR e Centro Studi e Ricerche IDOS.



grafica e impaginazione: cardoriccardo.com

a cura di
TRAMA DI TERRE
associazione interculturale di donne native e migranti

con il contributo di
FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA E RAVENNA
nell'ambito del progetto
“Matrimoni forzati e violenza intrafamigliare”

aprile 2014